



**COMUNE DI SOVERE**  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Codice Fiscale 00347880163  
Via Marconi, 6, 24060, Sovere (BG)  
Telefono n.° 035 981107 - Fax n.° 035 981762  
[info@comune.sovere.bg.it](mailto:info@comune.sovere.bg.it) – [www.comune.sovere.bg.it](http://www.comune.sovere.bg.it)

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## **DEL**

# **COMUNE DI SOVERE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.° 64 del 22.12.2006

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** Finalità
- Articolo 2** Oggetto di applicazione
- Articolo 3** Definizioni
- Articolo 4** Autorizzazioni, concessioni -Regime generale degli atti di assenso
- Articolo 5** Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- Articolo 6** Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Articolo 7** Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni
- Articolo 8** Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Articolo 9** Pubblicità del Regolamento

## TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- Articolo 10** Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Articolo 11** Disciplina dell'occupazione
- Articolo 12** Tipologia dell'occupazione
- Articolo 13** Modalità di autorizzazione
- Articolo 14** Occupazioni per traslochi
- Articolo 15** Occupazioni per depositi, cantieri edili o simili e scavi
- Articolo 16** Occupazioni con specchi parabolici o di altra natura
- Articolo 17** Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- Articolo 18** Occupazioni con dehors
- Articolo 19** Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 20** Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico
- Articolo 21** Obblighi del titolare dell'atto
- Articolo 22** Installazione di chioschi ed edicole
- Articolo 23** Collocamento di condutture di acqua potabile, di fognature, di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche
- Articolo 24** Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Articolo 25** Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Articolo 26** Diniego dell'autorizzazione
- Articolo 27** Revoca delle autorizzazioni
- Articolo 28** Chiusura strade pubbliche

## TITOLO III ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Articolo 29** Disposizioni generali
- Articolo 30** Domanda per l'installazione di tende
- Articolo 31** Caratteristiche essenziali delle tende
- Articolo 32** Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Articolo 33** Disciplina per l'esposizione di cartelli, cartelloni pubblicitari, insegne e simili
- Articolo 34** Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
- Articolo 35** Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Articolo 36** Manutenzione degli edifici e pertinenze
- Articolo 37** Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Articolo 38** Ornamento fabbricati
- Articolo 39** Ordini di riparazione
- Articolo 40** Manutenzione di aree di pubblico transito
- Articolo 41** Affissioni manifesti e scritte

- Articolo 42** Collocamento di targhe e lapidi
- Articolo 43** Battitura di panni e tappeti
- Articolo 44** Lavatura di biancheria
- Articolo 45** Depositi in proprietà privata
- Articolo 46** Baracche
- Articolo 47** Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati
- Articolo 48** Espurgo dei pozzi neri trasporto materiale di espurgo e cose maleodoranti di letame e concimazione dei terreni con deiezioni animali
- Articolo 49** Scarichi nei fossi e nei canali

#### **TITOLO IV TUTELA, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

- Articolo 50** Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi
- Articolo 51** Divieti specifici
- Articolo 52** Circolazione e detenzione di animali pericolosi
- Articolo 53** Custodia dei cani e degli animali
- Articolo 54** Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Articolo 55** Transito di mandrie, greggi, gruppi di animali ed equitazione
- Articolo 56** Cattura dei cani e di altri animali
- Articolo 57** Imbrattamenti degli animali
- Articolo 58** Animali esotici
- Articolo 59** Animali liberi
- Articolo 60** Piccioni
- Articolo 61** Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 62** Ulteriori divieti
- Articolo 63** Norme di rinvio

#### **TITOLO V QUIETE PUBBLICA**

- Articolo 64** Norme ed orari per le attività rumorose
- Articolo 65** Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
- Articolo 66** Abitazioni private
- Articolo 67** Rumori fastidiosi
- Articolo 68** Mestieri girovaghi, parcheggiatori, venditori, suonatori e mendicizia
- Articolo 69** Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Articolo 70** Uso di segnalazioni sonore
- Articolo 71** Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 72** Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

#### **TITOLO VI SICUREZZA PUBBLICA**

- Articolo 73** Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Articolo 74** Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Articolo 75** Detenzione di combustibili in case di abitazione o in altri edifici
- Articolo 76** Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e petardi
- Articolo 77** Accensione di fuochi – Stoppie
- Articolo 78** Trasporto ed esposizione di oggetti pericolosi
- Articolo 79** Protezione da schegge
- Articolo 80** Getto di cose
- Articolo 81** Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Articolo 82** Pozzi e cisterne
- Articolo 83** Esposizioni sulle pubbliche vie

- Articolo 84** Atti contrari alla sicurezza
- Articolo 85** Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Articolo 86** Intralcio alla circolazione
- Articolo 87** Questue
- Articolo 88** Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Articolo 89** Cortei funebri

## **TITOLO VII**

### **NETTEZZA PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE**

- Articolo 90** Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 91** Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
- Articolo 92** Rifiuti
- Articolo 93** Sgombero neve, delle formazioni di ghiaccio e divieto di spargimento di acqua
- Articolo 94** Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli
- Articolo 95** Divieto di esercitare attività artigianali e simili
- Articolo 96** Trasporto di materiale di facile dispersione e maleodorante
- Articolo 97** Cura delle siepi, piante e del verde privato
- Articolo 98** Strade private e consortili aperte al pubblico
- Articolo 99** Recinzioni di terreni confinanti aree e strade pubbliche o aperte al pubblico
- Articolo 100** Delimitazione di aree di sosta privata
- Articolo 101** Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

## **TITOLO VIII**

### **DIVIETI**

- Articolo 102** Atti vietati in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico
- Articolo 103** Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo
- Articolo 104** Uso idranti e deroghe
- Articolo 105** Carovane accampamenti e/o campeggi
- Articolo 106** Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- Articolo 107** Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari
- Articolo 108** Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Articolo 109** Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Articolo 110** Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Articolo 111** Pubblicità effettuata con veicoli in sosta
- Articolo 112** Uso di contrassegni e stemmi del Comune

## **TITOLO IX**

### **SANZIONI**

- Articolo 113** Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Articolo 114** Sanzioni
- Articolo 115** Sanzioni accessorie esecutorietà
- Articolo 116** Pagamento delle sanzioni
- Articolo 117** Sequestro e custodia di cose
- Articolo 118** Determinazione delle sanzioni

## **TITOLO X**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 119** Esposti all'Amministrazione Comunale
- Articolo 120** Abrogazioni

## **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina la Polizia Urbana.

Oltre alle norme in esso contenute debbono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalla Autorità Comunale nonché gli ordini impartiti anche verbalmente, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Urbana nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla Legge.

In caso di violazione degli articoli del presente Regolamento vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente che definisce un massimo e un minimo a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Si lascia alla discrezionalità dell'agente accertatore la valutazione della gravità della violazione, sempre entro i limiti fissati dalla Legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Finalità

1. - Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto dell'ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità di vita, nonché una più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. - Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. - Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. - In via prioritaria, compete al servizio di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento; a tal fine, in applicazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17 comma 134.

#### Articolo 2 Oggetto di applicazione

1. - Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b - Occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c - Quietè pubblica e privata;
  - d - Protezione e tutela degli animali;
2. - Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'A.R.P.A., nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. - Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana

#### Articolo 3 Definizioni

1. - Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto il territorio comunale, ed in particolare:
  - a - Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, quelle risultanti vicinali dalla mappa catastale e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
  - b - I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c - le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

- d** - gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2.** - Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
- 3.** - Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
- 4.** - L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
- 5** - Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

#### **Articolo 4**

##### **Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso**

- 1.** - Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati: ,
  - a** - personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
  - b** - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c** - con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
  - d** - previo pagamento , ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni. Le spese relative all'istruzione della pratica sono a carico del destinatario e sono determinate annualmente, in via generale, dal Responsabile dell'Ufficio procedente
  - e** - previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
  - f** - con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso, senza che ciò possa dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
  - g** - sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi**

- 1.** - Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
- 2.** - Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.
- 3.** - Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.
- 4.** - Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

**5.** - Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzatori in genere, previste dal presente articolo siano subordinate al pagamento presso la tesoreria comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggiore somma dovuta al danneggiante sino al raggiungimento del totale del danno subito, od in parte così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., per il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate esclusivamente contro esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso

**6.** - Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, all'Ufficio di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo

## **Articolo 6 Pubblicità dei titoli autorizzativi**

**1.** - Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

**2.** - Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all 'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

## **Articolo 7 Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni**

**1.** - Tutte le licenze e concessioni, salvo che non sia diversamente stabilito, scadono il 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate o prorogate di anno in anno.

**2.** - Le licenze e concessioni di carattere permanente sono invece soggette alla vidimazione annuale entro lo stesso termine, al solo fine di esaminare se nel frattempo non sia stata mutata la situazione di diritto che esisteva al momento del rilascio e di verificare che siano stati assolti gli obblighi tributari e/o fiscali.

## **Articolo 8 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo**

**1.** - Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al titolo X del presente Regolamento.

**2.** - In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

**3.** - Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a** - possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- b** - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità, senza che ciò possa dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale
- c** - in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- d** - devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

**4.** - Il titolo si intende decaduto:

- a** - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;



**b** - quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

**5.** - Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

**6.** - I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

## **Articolo 9 Pubblicità del Regolamento**

**1.** - L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.

**2.** - Copia del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso l'Ufficio della Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione. Copia dello stesso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Sovere.

## **TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

### **Articolo 10 Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico**

- 1.** - Salvo quanto disposto dal Regolamento e dalla tariffa sulla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.
- 2.** - Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, vengono rilasciate dal Responsabile del Settore
- 3.** - Quelle invece con chioschi e manufatti vari per esercizi commerciali, sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Locale a condizione che la durata non ecceda il quinquennio. Nel caso di durata oltre il quinquennio la competenza rimarrà attribuita al Consiglio Comunale.
- 4.** - E' proibita qualunque alterazione o occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private, aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.
- 5.** - Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 6.** - L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale (verificare con UTC se vi sono norme in tal senso) e dalle norme del vigente Codice della Strada.

### **Articolo 11 Disciplina dell'occupazione**

- 1.** - E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
- 2.** - Anche in deroga alle previsioni del Codice della Strada, previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Locale, con riguardo alla sicurezza stradale e dell'ufficio tecnico comunale con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.  
Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria ed edilizia.
- 3.** - Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
  - a** - che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
  - b** - in prossimità di intersezioni, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessarie;
  - c** - le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta ;
  - d** - l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
  - e** - l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).

4. - Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
5. - Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
6. - Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

## **Articolo 12** **Tipologia dell'occupazione**

1. - Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
2. - Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
  - a - strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
  - b - strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
  - c - strutture di supporto a manifestazioni civili politiche e religiose;
  - d - strutture di supporto a sagre e fiere;
  - e - strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.
3. - Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
  - a - chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole;
  - b - elementi di arredo urbano.

## **Articolo 13** **Modalità di autorizzazione**

1. - Chiunque intenda occupare il suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 12 lettere a) b) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
  - a - del periodo di estensione della stessa;
  - b - della localizzazione esatta delle aree da occupare;
  - c - delle strutture mobili da utilizzare;
  - d - della presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'articolo 11 commi 3 e 4;
  - e - dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione di suolo.
2. - Premesso che il rilascio è subordinato alla prescritta autorizzazione di Polizia Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 12 lettere c) d) e), deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:
  - a - delle modalità di occupazione;
  - b - delle strutture fisse da utilizzare;
  - c - della dichiarazione di conformità alla normativa degli impianti da utilizzare.
3. - Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta autorizzazione di Polizia Amministrativa o Commerciale nonché delle licenze o permessi edilizi (ove previsti), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 12 lettere a) b) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:

- a - relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire;
  - b - fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserito.
4. - Sulle autorizzazioni, saranno elencate le varie prescrizioni, alle quali il titolare dovrà scrupolosamente attenersi
5. – Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00
6. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80,00 a € 500,00
7. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80,00 a € 500,00
8. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 14 Occupazioni per traslochi**

1. - Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza tramite l'ufficio protocollo in duplice copia, una delle quali indirizzata all'ufficio di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo, della superficie da occupare e del periodo di occupazione almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'occupazione, fatti salvi casi di oggettiva urgenza.
2. - Accertato che nulla osti, l'ufficio di Polizia Locale procede al rilascio dell'autorizzazione e, se lo ritiene necessario, di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.
3. - L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, a cura e spese del richiedente, secondo la necessaria segnaletica stradale, verticale e temporanea.
4. - Le occupazioni della sede stradale ricadono nelle previsioni degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada e dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni ivi previste.
5. – La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 20 e 21 del Codice della Strada, quando avviene sulla sede stradale, ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00, quando l'occupazione avviene sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
6. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto depositato, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 15 Occupazioni per depositi, cantieri edili o simili e scavi**

1. - Chi deve occupare il suolo pubblico o privato aperto al pubblico, con cantieri edili, deposito di materiale, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale, oppure deve eseguire lavori di scavo, deve presentare istanza tramite l'ufficio protocollo in duplice copia, una delle quali indirizzata all'ufficio di Polizia Locale, con l'indicazione del luogo, della superficie da occupare, del periodo di occupazione e se indispensabile per eseguire i lavori, degli estremi della concessione,

autorizzazione edilizia o D.I.A, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'occupazione, fatti salvi casi di oggettiva urgenza.

**2.** - Accertato che nulla osti, l'ufficio di Polizia Locale procede al rilascio dell'autorizzazione e, se lo ritiene necessario, di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, con tutte le prescrizioni che il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

**3.** - L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, a cura e spese del richiedente, secondo la necessaria segnaletica stradale, verticale e temporanea.

**4.** - Le occupazioni della sede stradale ricadono nelle previsioni degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada e dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni ivi previste.

**5.** - Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, purchè siano fuori dagli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita Ordinanza del Sindaco.

**6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 20 e 21 del Codice della Strada, quando avviene sulla sede stradale, ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**, quando l'occupazione avviene sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

**7.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto depositato, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 16**

##### **Occupazioni con specchi parabolici o di altra natura**

**1.** - L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

**2.** - Nel caso di occupazione con specchi parabolici, a servizio della proprietà privata, finalizzati a garantire la condizioni di sicurezza nell'accesso alla sede stradale, la loro collocazione potrà avvenire a spese del richiedente, senza gravami di tassa.

**3.** - Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

**4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

**5.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 17**

##### **Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

**1.** - L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, a titolo gratuito, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare ed appurata la disponibilità dell'area richiesta. In caso di richieste concorrenti di occupazione di suolo pubblico, anche a diverso titolo, si darà luogo alla richiesta cronologicamente anteriore. Fa fede il numero di protocollo.

2. - L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

3. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.

4. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto collocato, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 18 Occupazioni con dehors**

1. - Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto da criteri tecnico-estetici da valutarsi caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del luogo ove si richiede l'occupazione e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. Se trattasi di ampliamento della superficie di somministrazione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione commerciale.

2. - Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ed un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3. - Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. - Le disposizioni di cui al comma 1, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

5. - L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

6. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**.

7. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto collocato, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 19 Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. - Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. La distanza minima tra strutture a supporto di mezzi pubblicitari e cartelli di segnaletica stradale, non può essere inferiore a metri 30, fatte salve comunque le altre prescrizioni di cui all'Art. 51 del D.P.R. 495/92 ( Reg. di applicazione al C.d.S.).

2. - La distanza minima tra le strutture a supporto di mezzi pubblicitari e l'inizio di una curva, non può essere inferiore a metri 20, e metri 50 dall'inizio di una intersezione, fatte salve comunque le altre prescrizioni di cui all'Art. 51 del D.P.R. 495/92 ( Reg. di applicazione al C.d.S.).

- 3.** - Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 4.** - Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
- 5.** - Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.
- 6.** - Le autorizzazioni di impianti pubblicitari e di strutture a supporto di mezzi pubblicitari già installati ed in contrasto con il presente regolamento, alla scadenza non saranno rinnovati.
- 7.** - È facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso, senza che ciò possa dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, salvo l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.
- 8.** - L'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, anche di indirizzo con l'ufficio di Polizia e l'ufficio Tecnico Comunale, individua le vie o zone, dove non saranno più concesse autorizzazioni, ai sensi dell'Art. 23 del D.Lvo. 30.04.1992, n°285 nuovo Codice della Strada, per nuove installazioni di impianti pubblicitari. Le autorizzazioni in essere per gli impianti pubblicitari già installati non saranno rinnovate alla loro naturale scadenza. Le possibili deroghe a quanto disposto dal presente comma sono quelle previste nell'atto deliberativo prima citato.
- 9.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
- 10.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**
- 11.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate e/o collocato, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 20**

### **Esazione della tassa di occupazione di suolo pubblico**

- 1.** - L'esazione della tassa dovuta per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Tributi, salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di appaltare il servizio, ed avverrà secondo le norme dell'apposito vigente Regolamento.
- 2.** - La tassa dovuta per occupazione permanente sarà iscritta a ruolo.
- 3.** - Prima del pagamento della tassa e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.
- 4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

## **Articolo 21**

### **Obblighi del titolare dell'atto**

- 1.** - Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:
  - a** - limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
  - b** - ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
  - c** - mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
  - d** - provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a m. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.
- 2.** - Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.
- 3.** - E' fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o scarsa visibilità.
- 4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.

## **Articolo 22**

### **Installazione di chioschi ed edicole**

- 1.** - La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.
- 2.** - Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.
- 3.** - In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

## **Articolo 23**

### **Collocamento di condutture di acqua potabile, di fognature, di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche**

- 1.** - Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, di fognature, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali, nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo atto, rilasciato dall'Autorità competente, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico.
- 2.** - Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.
- 3.** - Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Autorità competente, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio,



per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.

**4.** - Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.

**5.** - I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Corpo di Polizia Locale, al quale dovranno notificare quindi, il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

**6.** - Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.

**7.** - L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, sollevando il Comune stesso da spese e responsabilità.

**8.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**

**9.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate senza autorizzazione, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 24**

##### **Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica**

**1.** - L'occupazione delle aree citate all'Art. 3 del presente Regolamento con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione

**2.** - Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.

**3.** - I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2 metri destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

**4.** - L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

**5.** - In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

**6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

**7.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto collocato senza autorizzazione, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 25**

##### **Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi**

**1.** - Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere

accordate panche che non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

**2.** - Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di metri 0.80 dal suolo.

**3.** - In relazione a quanto già stabilito dall'articolo 23 del presente Regolamento non potranno di massima essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a metri 2.00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

**4.** - Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

**5.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia.

**6.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle merci e derrate depositate all'esterno dei negozi, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 26** **Diniego dell'autorizzazione**

**1.** - Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

**2.** - In ogni caso devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza stradale.

#### **Articolo 27** **Revoca delle autorizzazioni**

**1.** - In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

**2.** - Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti, di cui al comma precedente, possono essere ordinati, anche verbalmente, dai funzionari ed Agenti della Polizia Locale, con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

**3.** - Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale.

**4.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

#### **Articolo 28** **Chiusura strade pubbliche**

**1.** - È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche, anche in modo parziale, senza il permesso dell'Autorità.

**2.** - Qualora per eseguire lavori, per occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura totale o parziale di una o più

strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno sette giorni solari prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme Ordinanza dell'Autorità comunale.

**3.** - Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto e le prescrizioni, alle quali gli esecutori e responsabili dei lavori dovranno scrupolosamente osservare, in particolare dovranno:

- a** - provvedere ad avvisare, con un anticipo di almeno 48 ore dall'inizio della chiusura della Via, tutti i cittadini che, a causa della chiusura, non hanno altra possibilità di accedere o uscire alla propria abitazione;
- b** - affiggere nella zona idonei avvisi, leggibili dai conducenti di veicoli ad almeno 4 m. di distanza (leggibili dall'auto), sui quali, dovrà essere indicato, data, ora di inizio e di termine della chiusura, gli estremi dell'ordinanza, la motivazione della chiusura, il nome del responsabile del cantiere, il suo numero telefonico dove reperirlo in caso di necessità durante tutto il periodo di chiusura della Via compreso nelle ore notturne e sino al completo ripristino della sede stradale.

**4.** - Le dimensioni di detti cartelli non dovranno essere inferiore al formato A3 e resistenti alle intemperie.

**5.** - L'esposizione della sola Ordinanza emessa dall'Autorità comunale non è accettata, in quanto questa non risulta leggibile dai conducenti di veicoli e poco leggibile anche ai pedoni a causa dei caratteri piccoli.

**6.** - Detti cartelli, dovranno essere rimossi dagli stessi responsabili alla riapertura della via al normale transito veicolare o alla scadenza naturale dell'ordinanza.

**7.** - Dovranno inoltre attenersi a tutte le prescrizioni riportate nell'ordinanza di chiusura della via ed alle disposizioni imposte dal Codice della Strada e del regolamento di attuazione e di esecuzione in vigore.

**8.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 1, 2, 3 e 7, è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 20 e 21 del Codice della Strada, e relative sanzioni accessorie.

**9.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 4, 5 e 6, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00,**

## **TITOLO III ESTETICA E DECORO CITTADINO**

### **Articolo 29 Disposizioni generali**

1. - Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

2. - Tutti gli oggetti e manufatti utilizzati nella autorizzazione sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

### **Articolo 30 Domanda per l'installazione di tende**

1. - Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

2. - Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto sopportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

3. - Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.

4. - L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree private soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa (TOSAP), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

5. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a €500,00**

6. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di adeguare quanto installato in difformità del presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 31 Caratteristiche essenziali delle tende**

1. - Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

2. - Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

3. - Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni della lettera successiva. Il margine inferiore dovrà distare dal piano calpestabile almeno 2,30 metri, in armonia con le disposizioni dettate dal

C.d.S. in materia di segnaletica verticale, quando le arcate dei portici abbiano all'interno il marciapiede rialzato.

**4.** - Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti. Le tende devono essere in armonia con l'architettura dell'edificio.

**5.** - Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi disciplinati dal precedente comma, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che proteggono. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere tra loro intonati. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di 2,30 metri dal suolo in armonia disposizioni dettate dal C.d.S. in materia di segnaletica verticale e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 centimetri dalla verticale del ciglio del marciapiede rialzato. La conformità sarà accertata dall'Ufficio di Polizia Locale.

**6.** - Per le tende protese su spazio pubblico privo di marciapiede rialzato, l'altezza dell'orlo inferiore, dalla sede stradale, verrà stabilita di volta in volta.

**7.** - Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc.. E' vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi o comunque da luoghi preclusi al traffico veicolare.

**8.** - Le diverse misure dettate nel presente articolo sentito il parere della Polizia locale, potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito o aumentate, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

**9.** - Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura ed in tempo di pioggia, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.

**10.** - Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione

**11.** - Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

**12.** - Con specifico provvedimento della Giunta Comunale, possono essere individuate strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o dal rispetto di specifiche prescrizioni.

**13.** - Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima dal fabbricato e l'altezza minima dalla sede stradale, consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica ed ogni altra prescrizione.

**14.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00.**

**15.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a € 500,00**

**16.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di adeguare quanto installato in difformità del presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 32** **Insegne vetrine e pubblicità luminosa**

**1.** - Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle

strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

**2.** - E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a metri 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

**3.** - La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

**4.** - Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico su aree soggette a pubblico passaggio o su aree private ad uso pubblico, nonché su aree private che si protendono sul suolo pubblico o sono visibili dal luogo pubblico, dovrà presentare apposita domanda al Sindaco, indicando la via, il numero civico dell'edificio.

**5.** - Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

**6.** - In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

**7.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada e relative sanzioni accessorie.

**8.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**,

**9.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di adeguare quanto installato in difformità del presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 33**

#### **Disciplina per l'esposizione di cartelli, cartelloni pubblicitari, insegne e simili.**

**1.** - E' vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, cartelloni pubblicitari, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina e del carattere artistico e storico del luogo, ovvero del contenuto del messaggio, ovvero per ogni altro giustificato motivo. E' sempre e comunque vietata

**2.** - E' sempre e comunque vietata l'esposizione di insegne, vetrine, cartelli, cartelloni pubblicitari, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere quando il messaggio trasmesso, sia a contenuto erotico o pornografico od offenda il comune senso del pudore, ovvero inciti all'odio razziale o di parte, ovvero susciti sentimenti di raccapriccio o disgusto, ovvero offenda o possa offendere sentimenti religiosi facendo uso improprio di simboli religiosi o di rappresentazioni iconografiche, riconducibili a Religioni riconosciute dallo Stato Italiano, distorte o fuori contesto.

**3.** - L'Amministrazione Comunale, con propria D.G.C., anche di indirizzo con il Comando di Polizia Locale, individua le vie in cui è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari e le modalità con cui tale divieto viene applicato.

4. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.

5. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di adeguare quanto installato in difformità del presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 34**

##### **Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi**

1. - A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. - Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colorimento delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.

3. - A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.

4. - In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Inoltre, le canne dei camini e le sorgenti di fumo, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, non dovranno creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi.

5. - Il responsabile del settore gestione del territorio provvederà, con apposito provvedimento, a fare adeguare l'edificio o parte di esso che è in difformità del presente articolo.

6. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

7. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle parti di intonaco e/o piccole parti dell'edificio ritenuti pericolosi, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 35**

##### **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

1. - E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri e cartelli in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

2. - E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

3. - Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

4. - Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

5. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**

**6.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata eliminazione dei deturpamenti, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 36** **Manutenzione degli edifici e pertinenze**

**1.** - I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, hanno l'obbligo:

- a** - di mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.
- b** - di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o canali di gronda sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.
- c** - Sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi.
- d** - Hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

**2.** - I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e alla pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

**3.** - Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

**4.** - Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

**5.** - Il responsabile del settore gestione del territorio provvederà con apposito provvedimento a fare adeguare l'edificio o parte di esso, in difformità del presente articolo.

**6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**7.** - La violazione delle disposizioni imposte dai succitati commi 1 e 2, importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di provvedere alla sistemazione di quanto accertato in difformità dei succitati commi, mentre per la violazione delle disposizioni dei rimanenti commi del presente articolo importa la sanzione accessoria amministrativa dell'obbligo della rimozione o messa in sicurezza delle parti dell'edificio ritenuti pericolosi, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 37** **Lavori artigianali e verniciatura di manufatti**

**1.** - I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.



2. - Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

### **Articolo 38 Ornamento fabbricati**

1. - Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

2. - Durante l'innaffiamento di fiori o piante e a manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

3. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

### **Articolo 39 Ordini di riparazione**

1. - Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco o il Responsabile del settore, provvederà con Ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. - Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco o il Responsabile del settore, provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

3. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

### **Articolo 40 Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. - Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza e comunicarlo all'ufficio tecnico Comunale.

2. - Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

### **Articolo 41 Affissioni manifesti e scritte**

1. - Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale, così come sono vietate le

scritte sui muri, sui marciapiedi, sul pubblico selciato, sulla sede stradale e sul pubblico demanio in genere.

**2.** - È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.

**3.** - È vietato inoltre applicare manifesti o elementi pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche, dei cartelli stradali e di toponomastica e su parti di immobili privati.

**4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

#### **Articolo 42 Collocamento di targhe e lapidi**

**1.** - Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

**2.** - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio Comunale e potrà anche riservarsi di sottoporre i progetti all'esame della Commissione Edilizia.

**3.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**

**4.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione di quanto collocato in difformità al presente articolo, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 43 Battitura di panni e tappeti**

**1.** - È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

**2.** - Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto durante i giorni feriali, tra le ore 07.00 e le ore 10.00 e la domenica e giorni festivi tra le ore 8,00 e le ore 11,00, ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti ed ai passanti.

**3.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

#### **Articolo 44 Lavatura di biancheria**

**1.** - La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico, siano esse piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.

**2.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

## **Articolo 45**

### **Depositi in proprietà privata**

1. - Salvo quanto previsto dal presente Regolamento è fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
2. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€150,00**.
3. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione di quanto depositato e/o collocato in difformità al presente articolo, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 46**

### **Baracche**

1. - E vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dall'Autorità Comunale.
2. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€500,00**
3. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione delle opere realizzate a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 47**

### **Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati**

1. - Non si può far uso in luogo pubblico di scale a mano senza che siano custodite alla base e provviste dei regolamentari dispositivi antiscivolo.
2. - E' vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
3. - E' vietato lanciare qualsiasi oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alle proprietà altrui.
4. - E' vietato, fuori dei luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.
5. - E' vietato il trasporto di oggetti ( vetri, ferri acuminati, liquidi caustici od acidi, vernici, solventi, ecc...) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele, atte ad evitare danno alle persone e cose.
6. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€150,00**

## **Articolo 48**

### **Espurgo dei pozzi neri trasporto materiale di espurgo e cose maleodoranti di letame e concimazione dei terreni con deiezioni animali**

1. - Lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere eseguito, da parte di soggetti autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative, con autobotti a sistema inodore e le conseguenti operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:
  - a - nel trimestre Gennaio/Marzo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
  - b - nel semestre Aprile/Settembre dalle ore 7,00 alle ore 11,00

**c** - nel trimestre Ottobre/Dicembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00

**2.** - Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire il trasporto di letame transitando nel centro abitato, a meno che non venga assicurato con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione o effettuato durante le giornate piovose.

**3.** - Potranno essere concesse deroghe, anche in forma orale, in casi di comprovata emergenza, da parte del Comando di Polizia Locale.

**4.** - È vietata la concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo, tramite liquami, letame, altri materiali maleodoranti e concimi, in prossimità dell'area di rispetto delle sorgenti di acqua potabile, di pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua superficiali, ad una distanza inferiore a quella stabilita da leggi e norme vigenti in materia e regolarmente segnalati.

**5.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 1 e 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**,

**6.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 4, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a € 500,00**

**7.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione immediata del trasporto e/o della concimazione, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 49**

#### **Scarichi nei fossi e nei canali**

**1** - Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua naturali.

**2.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**

**3.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione immediata delle immissioni dei liquidi, liquami e materie di qualsiasi specie, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**TITOLO IV**  
**TUTELA, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Articolo 50**

**Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi**

1. - L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge 20.7.2004, n. 189, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. - A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani e dei gatti nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.
3. - I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità previste dai comma 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281.

**Articolo 51**

**Divieti specifici**

1. - A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura, quando l'animale è oggetto del gioco o della gara. È fatta eccezione quando gli animali vengono offerti come premi alle lotterie, pesche di beneficenza ecc. o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. - E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. - E' vietato far partecipare cani e qualsiasi altro animale a combattimenti.
4. - E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
5. - Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
6. - E' vietato aizzare i cani fra di loro, contro altri animali o contro le persone.
7. - E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.
8. - E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
9. - È vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
10. - E' vietato lasciare vagare qualsiasi specie di animale e lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.
11. - E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, nelle aree destinate ai giochi, individuate con ordinanza del Sindaco e opportunamente segnalate, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.
12. - Il Sindaco, in situazioni e circostanze eccezionali, può determinare con ordinanza sindacale più particolari e specifiche disposizioni anche di carattere temporaneo od eccezionale.

**13.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a €500,00**

**14.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 8, 9, 10 e 11, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**,

### **Articolo 52** **Circolazione e detenzione di animali pericolosi**

**1.** - E' fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati, o che, comunque, possano anche in astratto costituire pericolo per la pubblica incolumità.

**2.** - Questi animali, appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- a** - essere trasportati su mezzi idonei sia ad impedirne la fuga, sia a tutelarne l'integrità fisica e con tutte le necessarie precauzioni;
- b** - essere custoditi in solide gabbie chiuse in ogni lato, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali, anche soltanto con le zampe e gli artigli.

**3.** - E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

**4.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**

### **Articolo 53** **Custodia dei cani e degli animali**

**1.** - I cani devono essere sempre denunciati agli uffici competenti dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e di iscriverli all'anagrafe canina, di tatuarli o di munirli di apposito dispositivo di identificazione (microchip, ecc.).

**2.** - I cani a custodia di abitazioni, fabbricati, nei giardini, negli orti, nelle aie e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

**3.** - Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

**4.** - È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

**5.** - Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

**6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.

### **Articolo 54** **Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

**1.** - Per impedire che arrechino danni a persone o cose, tutti i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore ad un metro, da persona capace di custodirli. Il tutto per impedire che

arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.

**2.** - Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

**3.** - Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

**a** - i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

**b** - i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;

**c** - i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità, durante l'impiego per fini d'istituto;

**4.** - I cani, per i quali sia ammessa la loro presenza all'interno di esercizi commerciali ed esercizi pubblici, dovranno essere tenuti a guinzaglio e quelli elencati nel precedente comma 2, muniti anche di idonea museruola.

**5.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

### **Articolo 55**

#### **Transito di mandrie, greggi, gruppi di animali ed equitazione**

**1.** - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 184 del Codice della Strada, è vietato transitare nel centro abitato con mandrie, greggi e gruppi di animali senza la preventiva autorizzazione.

**2.** - E' altresì vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.

**3.** - Il Sindaco con propria ordinanza, può individuare le strade dove sarà consentito il transito.

**4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

### **Articolo 56**

#### **Cattura dei cani e di altri animali**

**1.** - I cani e gli altri animali trovati a vagare, saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

**2.** - Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

**3.** - E' vietato impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare

**4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

### **Articolo 57**

#### **Imbrattamenti degli animali**

**1.** - I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

**2.** - E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

**3.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

**4.** - La violazione delle suddette disposizioni, al trasgressore, importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo alla immediata pulizia del suolo pubblico, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 58 Animali esotici**

**1.** - Oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di qualsiasi animale esotico (felini, rettili, tartarughe, ecc.), a denunciarli alla Polizia Locale entro 10 giorni dall'inizio della detenzione.

**2.** - Entro lo stesso termine, sono altresì obbligati a denunciare alla Polizia Locale, la cessione ad altro proprietario ed il decesso dell'animale.

**3.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

#### **Articolo 59 Animali liberi**

**1.** - È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole e nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

**2.** - Quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma precedente.

**3.** - Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali demansi o randagi presenti sul territorio cittadino.

**4.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00.**

#### **Articolo 60 Piccioni**

**1.** - Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Articolo 61 Trasporto di animali su mezzi pubblici**

**1.** - Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

#### **Articolo 62 Ulteriori divieti**

**1.** - E vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare ogni tipo di animale sul suolo pubblico o aperto al pubblico.



**2.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

**Articolo 63**  
**Norme di rinvio**

**1.** - Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L..

**2.** - Per la prevenzione dei randagismo - tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

## **TITOLO V QUIETE PUBBLICA**

### **Articolo 64 Norme ed orari per le attività rumorose**

- 1.** - Chi esercita un'arte, mestiere o industria, non che attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario:
  - a** - dalle ore 7,00 alle ore 20,30 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
  - b** - dalle ore 8,00 alle ore 19,30 nel periodo di vigenza dell'ora solare.
- 2.** - Nei casi di comprovata necessità il Sindaco, potrà modificare l'orario di inizio e fine dei lavori di cui al precedente comma 1, stabilendo una pausa delle attività particolarmente rumorose dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
- 3.** - Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zona delle attività rumorose.
- 4.** - Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zona ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.
- 5.** - Il termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
- 6.** - L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 66 della citata legge di Pubblica Sicurezza tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:
  - a** - dalle ore 6,30 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
  - b** - dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.
- 7.** - Le lavorazioni a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica.
- 8.** - Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, non che il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.
- 9.** - Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al DPCM 14/11/1997 ed in riferimento al DM 16/03/1998 e Legge n° 447 del 26/10/1995 e successive modificazioni.
- 10.** - In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.
- 11.** - In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
- 12.** - Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

**13.** - L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

**14.** - Dopo le ore 22.00 ora solare e ore 24.00 ora legale, all'esterno dell'esercizio pubblico, non si dovrà sentire nessun rumore proveniente dall'interno dei locali.

**15.** - Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

**16.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00.**

**17.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a € 500,00**

### **Articolo 65**

#### **Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti**

**1.** - Fatti salvi i limiti sonori previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale da ballo, cinema, pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i titolari di circoli privati, devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare), non possano essere uditi dall'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00 quando vige l'ora solare e tra le 24.00 e le 8.00 quando vige l'ora legale.

**2.** - Ai soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

**3.** - Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

**4.** - Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

**5.** - Per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 22 quando vige l'ora solare e alle ore 24.00, quando vige l'ora legale, salva motivata autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione o licenza.

**6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**7.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a € 500,00**

### **Articolo 66**

#### **Abitazioni private**

**1.** - Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

**2.** - Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore **7,00** e dopo le ore **22,00**.

**3.** - Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

**4.** - Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00 e dopo le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi, salvo quanto previsto dal precedente art. 65. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

**5.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

### **Articolo 67** **Rumori fastidiosi**

**1.** - Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

**2.** - E' vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

**3.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**, con l'obbligo immediato di sospendere e/o moderare le grida, gli schiamazzi, i canti o di abbassare il volume delle altre fonti di rumore considerate fastidiose.

**4.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di provvedere immediatamente a moderare il volume della fonte degli schiamazzi.

### **Articolo 68** **Mestieri girovaghi, parcheggiatori, venditori, suonatori e mendicanti**

**1.** - Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.

**2.** - L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

**3.** - L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

**4.** - È vietato l'esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo pubblico, in difetto di atto di concessione da parte dell'Ente proprietario della strada; alla sanzione pecuniaria, prevista dal presente regolamento, consegue la sanzione accessoria del sequestro dei beni e delle cose affidate dall'utente al parcheggiatore abusivo, finalizzata alla immediata restituzione all'avente titolo.

5. - È assolutamente vietata l'attività di lavavetri sull'intera area pubblica del territorio comunale e l'attività di mendicizia, specialmente in prossimità e corrispondenza di case di cura e di riposo, cimiteri, chiese, parchi pubblici, scuole ed uffici pubblici.

6. - È, inoltre, vietata sull'area pubblica o privata aperta al pubblico, l'attività di cartomante o similare.

7. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

8. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva e di liberare il suolo occupato per l'esercizio della stessa, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 69**

##### **Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori**

1. - Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

2. - Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 70**

##### **Uso di segnalazioni sonore**

1. - Tenute presenti le disposizioni dell'articolo 659 del C.P. sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.

2. - Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi e l'intensità eccessiva specie nelle località periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai.

3. - In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

4. - L'uso delle sirene è comunque vietato:

a - dalle ore 19,00 alle ore 7.30 nel periodo di vigenza dell'ora solare.

b - dalle ore 20.00 alle ore 7.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

5. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00

#### **Articolo 71**

##### **Dispositivi acustici antifurto**

1. - I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.

2. - La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.

**3.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € **25,00** a € **150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

## **Articolo 72**

### **Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico**

**1.** - Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al DM. 16/3/1998 e successive modificazioni

**2.** - Competenti uffici delle A.S.L. su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

**3.** - Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Sindaco promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale e successive modifiche, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'Art. 10 della Legge n° 447 del 26/10/1995 e successive modifiche.

## **TITOLO VI SICUREZZA PUBBLICA**

### **Articolo 73 Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili**

1. - Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. del 16/6/1933 n° 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D del 6/5/1934 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministro dell'Interno 31/7/1934 (G.U. 28/9/1934 n. 228) e 12/5/1937 (G.U. 24.06.1937, n. 145) e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al DPR n.° 620 del 28/6/1995 e successive modificazioni.
2. - Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. - La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
4. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
5. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**

### **Articolo 74 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

1. - I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.
2. - I depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 m<sup>3</sup> dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato, fatto salvo diverse prescrizioni dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
4. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**

### **Articolo 75 Detenzione di combustibili in case di abitazione o in altri edifici**

1. - Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.
2. - E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. - I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

4. - Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
5. - Nei solai è vietato depositare combustibili.
6. - Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
7. - Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 966/95 e del D.M. 16/2/1982 e successive modifiche, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
8. - Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".
9. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
10. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
11. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione dei liquidi e/o materiali infiammabili depositati in difformità al presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 76**

#### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e petardi**

1. - Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Sindaco, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. - Nel caso anche di rilascio dell'autorizzazione di P.S. rilasciata dal Sindaco o Responsabile del settore, deve essere sempre informato l'ufficio di Polizia Locale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.
3. - È assolutamente vietato:
- a - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b - accendere fuochi e gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
  - c - fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
  - d - accendere petardi in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico;
  - e - accendere petardi in luoghi privati e lanciaarli sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico;
4. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
5. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
6. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediato dello spegnimento dei fuochi, accesi in difformità al presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.



## **Articolo 77**

### **Accensione di fuochi – Stoppie**

1. - È vietato:
  - a - accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori di pavimentazione, incatramatura, ecc..., sullo stesso suolo pubblico.
  - b - l'accensione dei fuochi in prossimità di strade extraurbane, quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse .
  - c - accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni viciniori ed alla circolazione.
  - d - bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
2. - È vietato a chiunque accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a m. 100, eccetto nelle giornate piovose.
3. - È fatta eccezione, ad esclusione dei periodi di grave pericolosità, per gli operai od addetti che per motivi di lavoro debbono permanere nei boschi, per turisti o gitanti che accendano fuochi negli spazi esistenti nelle apposite aree attrezzate, nonché per i fuochi di ripulitura delle ramaglie.
4. - Nei periodi di grave pericolosità, oltre al divieto assoluto di accendere fuochi, è vietato, all'interno del bosco far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano faville, fumare e compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
5. - È sempre permesso all'interno di proprietà immobiliari divise l'accensione di fuochi contenuti in caminetti, grill o barbecue, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
  - a - tali fuochi devono essere vigilati da persona maggiorenne;
  - b - il fumo e gli effluvi della cottura non devono creare gravi molestie alle abitazioni vicine.
  - c - In tempo d'inverno è consentita l'accensione di fuochi all'interno di cantieri edili al fine di consentire agli addetti ai lavori di riscaldarsi, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
  - d - tali fuochi dovranno essere endocontenuti in una apposita struttura metallica, che ne impedisca il propagarsi;
  - e - tali fuochi non dovranno produrre faville;
  - f - tali fuochi dovranno essere vigilati da persona maggiorenne;
  - g - tali fuochi NON dovranno costituire, per la quantità o qualità del combustibile usato, forma di improprio smaltimento di rifiuti;
  - h - tali fuochi non dovranno causare grave molestia alle abitazioni circonvicine per l'emissione di fumi od effluvi.
6. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
7. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediato spegnimento dei fuochi, accesi in difformità al presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 78**

### **Trasporto ed esposizione di oggetti pericolosi**

1. - Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
2. - È vietato il trasporto a mano di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone e cose.

3. - È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

4. - È sempre vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

5. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

6. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediato adeguamento alle imposizioni del presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 79 Protezione da schegge**

1. - I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

2. - I titolari delle imprese, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

4. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di predisporre immediatamente idonei ripari, atti ad impedire la diffusione delle schegge, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 80 Getto di cose**

1. - È proibito gettare dai ponti di lavoro, siano gli stessi ubicati all'interno o all'esterno di cantieri edili, dall'interno di fabbriche e dagli stabili, sul suolo pubblico o privato, direttamente nei container o sui veicoli in genere, materiali di demolizione o di ogni altro genere, senza fare uso di tubi convogliatori o altri contenitori atti a non fare fuoriuscire il materiale gettato e creare molestia alle abitazioni circostanti per l'emissione di polvere o altro.

2. - In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato per scritto dal Responsabile del Settore, sentito il parere dell'ufficio di Polizia Locale, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

4. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

5. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata sospensione del getto del materiale, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 81**

### **Segnalazioni e ripari di opere in costruzione**

1. - Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.
2. - Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.
3. - Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.
4. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
5. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
6. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di predisporre immediatamente idonei recinzioni o ripari e di adeguarsi all'autorizzazione, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 82**

### **Pozzi e cisterne**

1. - I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.
2. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**.
3. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di predisporre immediatamente idonei recinzioni o ripari, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 83**

### **Esposizioni sulle pubbliche vie**

1. - Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. - Il Responsabile del Settore sentito il parere del responsabile del servizio della Polizia Locale, la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.
3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
4. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
5. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione di quanto esposto, in difformità al presente articolo e/o

autorizzazione, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 84** **Atti contrari alla sicurezza**

1. - È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca disturbo, intralcio, o pericolo o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

2. - È parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della segnaletica e della pubblica illuminazione, sulle cancellate sui muri di cinta e simili nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

3. - È altresì vietato, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

4. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

#### **Articolo 85** **Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. - I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi.

2. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**.

#### **Articolo 86** **Intralcio alla circolazione**

1. - È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

2. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

#### **Articolo 87** **Questue**

1. - Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia come, in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano attività suddette e il divieto dell'impiego di minori.

2. - Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

3. - È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

4. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**Articolo 88**  
**Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. - Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, processioni, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. - L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,
3. - Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.
4. - Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salvo diverse disposizioni della Polizia Locale.
5. - È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**Articolo 89**  
**Cortei funebri**

1. - I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere sino al luogo di sepoltura, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, salvo diverse disposizioni della Polizia Locale.
2. - L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.
3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

## **TITOLO VII NETTEZZA PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE**

### **Articolo 90 Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. - Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. - È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. - L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. - È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. - Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
6. - È vietato accumularvi rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc. provenienti da luoghi privati.
7. - È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.
8. - La violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 1, 5 e 7, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
9. - La violazione delle disposizioni del presente, articolo, comma 2, 3, 4 e 6, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
10. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione di quanto accumulato, gettato o sparso sul suolo, nei fossati, canali, ecc., dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 91 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi**

1. - E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.
2. - Dopo le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.
3. - Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, trabatelli o sgabelli il suolo pubblico, dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

4. - Tale autorizzazione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Locale.

5. - Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

6. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.

7. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**

8. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione di quanto versato e depositato o di adeguarsi al presente articolo e/o autorizzazione, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 92** **Rifiuti**

1. - A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. - Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. - I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone, di piccolo volume, devono essere collocati, opportunamente compattati e legati, presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani soltanto nella mattina dei giorni previsti per la raccolta;

4. - I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata nei luoghi e nei giorni stabiliti dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

5. - E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. - E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. - E' vietato depositare nei cassonetti sfalci e scarti della lavorazione dell'orto.

8. - E' vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.

9. - La violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 1, 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

10. - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo, commi 4, 5, 6, 7 e 8, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a €500,00**

**11.** - La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione di quanto depositato fuori dagli appositi spazi e contenitori o non legati o compattati, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**12.** - La violazione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione degli oggetti o materiale depositato e di smaltirlo in apposite discariche, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**13.** - La violazione di cui al comma 8 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino allo stato di fatto e riparazione del danno a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 93**

#### **Sgombero neve, delle formazioni di ghiaccio e divieto di spargimento di acqua**

**1.** - Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere cosparsa e accumulata sul suolo pubblico.

**2.** - I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere tempestivamente a rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

**3.** - Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, che prescriverà le opportune cautele, perché l'operazione non risulti incomoda o pericolosa al pubblico transito. In ogni caso il proprietario dello stabile da cui viene scaricata la neve, od in sua vece il conduttore, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Polizia Locale o dall'U.T.C. / LL.PP., quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.

**4.** - Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

**5.** - I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

**6.** - La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire i scarichi ed i pozzetti stradali.

**7.** - Il Sindaco o il Responsabile dell'ufficio tecnico, in caso di abbondanti neviccate, potrà inoltre Ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

**8.** - E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo.

**9.** - E' vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi, anche fuori del tempo di gelo, in misura tale che risulti incomodo o pericolo ai passanti.

**10.** - I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.



**11.** – È fatto obbligo tenere pulito e/o sgomberati tratti di marciapiede antistante le proprietà, da parte dei proprietari, o degli amministratori o dei conduttori di stabili

**12.** - E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

**13.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**14.** – Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

**15.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediato adeguamento alle prescrizioni del presente articolo, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 94**

##### **Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli**

**1.** - È proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, lavare i veicoli, animali o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore.

**2.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia, con l'obbligo di cessare immediatamente le attività vietate dal presente articolo

O

**3.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di cessare immediatamente le attività vietate dal presente articolo, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 95**

##### **Divieto di esercitare attività artigianali e simili**

**1.** - È proibita, in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, esercitare qualsiasi tipo di attività artigianale o simile in genere senza autorizzazione.

**2.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**3.** – Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

**4.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di cessare immediatamente l'attività abusiva, di liberare il suolo occupato per l'esercizio della stessa o di adeguarsi alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 96**

### **Trasporto di materiale di facile dispersione e maleodorante**

1. - Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segatura, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
2. - Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. - Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 30,00** a **€ 180,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
5. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'immediata pulizia del suolo pubblico e, prima di proseguire il viaggio, di adeguarsi alle prescrizioni del presente articolo a carico trasgressore e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 97**

### **Cura delle siepi, piante e del verde privato**

1. - In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, siepi, cespugli di fiori o simili i cui rami si protendono sulla sede stradale o marciapiede, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzare le fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione che comprometta la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. - Quando la presenza di alberi, siepi, cespugli di fiori o simili su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla pubblica Via.
3. - I proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo i muri di cinta di proprietà contigui alle stesse.
4. - I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. - È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
6. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
7. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria a carico del conduttore o proprietario del terreno a proprie spese, al ripristino dei luoghi o alla rimozione delle ramaglie o quant'altro dal suolo pubblico. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**Articolo 98**  
**Strade private e consortili aperte al pubblico**

1. - Le strade private o consortili aperte al pubblico transito, devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. - Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade in oggetto, possono essere stabilite dal Sindaco o dal Responsabile del Settore per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.
3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
4. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria a carico i proprietari o gli affittuari dei fondi confinanti, dell'obbligo della rimessa in efficienza della strada o della rimozione degli ostacoli, a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**Articolo 99**  
**Recinzioni di terreni confinanti aree e strade pubbliche o aperte al pubblico**

1. - I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, ubicate nel centro abitato, dovranno recingere i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre.
2. - La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Amministrazione Comunale, con propria D.G.C., in indirizzo con il Comando di Polizia Locale, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.
3. - È vietato in tutto il territorio comunale, recintare con filo reticolato, i terreni confinanti con aree, strade pubbliche, consortili o private pubbliche o aperte al pubblico ed i sentieri pubblici, consortili o privati aperti al pubblico.
4. - Tutte i terreni recintati con filo reticolato in contrasto con il presente articolo, dovranno essere rimossi e/o sostituite con filo non reticolato entro 12 mesi dall'entrata in vigore de presente regolamento.
5. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
6. - La violazione di cui ai commi 3 e 4, importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione del filo spinato a carico dei proprietari o degli affittuari dei fondi e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**Articolo 100**  
**Delimitazione di aree di sosta privata**

1. - Le aree di sosta privata, possono previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Polizia Locale, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.
2. - Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€150,00**.
3. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della immediata rimozione di quanto delimitato in difformità al presente articolo e/o autorizzazione, dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

**Articolo 101**  
**Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

- 1.** - Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente e del regolamento edilizio, è vietato otturare scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
- 2.** - I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
- 3.** - Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.
- 4.** - Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati. Le acque devono essere adeguatamente raccolte e convogliate alla fognatura comunale.
- 5.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
- 6.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'adeguamento a quanto vietato e/o imposto dal presente articolo, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## TITOLO VIII DIVIETI

### Articolo 102

#### Atti vietati in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico

1. - Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:
  - a - praticare giochi **pericolosi o molesti** sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni, come pure disturbare le occupazioni o il riposo delle persone mediante schiamazzi e rumori;
  - b - compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
  - c - esporsi in costumi indecorosi;
  - d - bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
  - e - utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti.
  - f - creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività pubbliche;
  - g - utilizzare le strutture pubbliche in modo difforme da quello stabilito;
  - h - eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità e provocare danno o molestia alle persone come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray, inchiostro simpatico, farina e simili.
  - i - manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - j - rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - k - collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
2. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
3. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del trasgressore o del genitore in caso di minori al risarcimento del danno causato a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### Articolo 103

#### Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo.

1. - E' vietato prelevare o spruzzare acqua dalle fontane per recare molestia ai passanti, così come il manomettere, anche nelle fontanelle i congegni automatici e non di erogazione dell'acqua.
2. - E' altresì vietato gettare nelle vasche delle fontane e fontanelle carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o imbrattare le vasche stesse, come pure lavare o fa bagnare animali domestici nelle fontane.
3. - E' vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.
4. - L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, nonché per piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani od assimilabili, od il

lavaggio di frutti destinati all'immediato consumo sul posto.

**5.** - Sono vietate presso le fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni o biancheria.

**6.** - L'Amministrazione Comunale potrà regolamentare l'utilizzo delle acque derivate dai civici acquedotti per usi diversi da quelli domestici, su motivata richiesta della Società erogante il servizio. E' sempre consentito all'Amministrazione comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

**7.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.

**8.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del trasgressore o del genitore in caso di minori, alla immediata rimozione di quanto gettato nelle fontane o fontanelle, alla pulizia di quanto imbrattato e di sospendere immediatamente le attività vietate dal presente articolo, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 104 Uso idranti e deroghe**

**1.** - E' vietato ai privati, senza preventivo permesso della Società erogante il servizio, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grave emergenza (incendio, sversamenti di liquidi acidi o caustici, ecc..) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve tempestivamente essere segnalato al Comando di Polizia Locale.

**2.** - E' sempre vietato, nell'arco delle 24 ore, posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5,00 dagli idranti antincendio, convenientemente segnalati e fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° lett."m" e c.6° del D.Lgs. 285/92.

**3.** - E' sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai VV.FF., alle organizzazioni della Protezione Civile ed agli addetti alla nettezza urbana.

**4.** - In caso di emergenze di protezione civile, di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, di grandi eventi o manifestazioni, di tumulto o devastazione o comunque in situazioni in cui sia a rischio l'ordine pubblico, il Sindaco o l'Assessore delegato od il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, potranno concedere, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale.

**5.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a €300,00**

**6.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione immediata della derivazione dell'acqua a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 105 Carovane accampamenti e/o campeggi**

**1.** - In tutto il territorio Comunale, è vietata qualsiasi forma di accampamento o campeggio;

**2.** - Il Sindaco può vietare comunque la sosta anche temporanea dei veicoli di cui al comma precedente per motivi di ordine pubblico, igiene, sanità e polizia stradale.

**3.** - Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

**4.** - Le soste delle carovane sul territorio comunale potranno essere consentite solo dopo aver ottenuto l'Autorizzazione da parte del Sindaco o Responsabile del Settore e solo di fronte a casi di comprovata necessità debitamente documentata.

**5.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00 a € 500,00**

**6.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**

**7.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo immediato del ripristino dell'area, mediante la rimozione delle carovane accampamenti e/o campeggi, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

### **Articolo 106** **Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni**

**1.** - Nei giardini e parchi pubblici aperti o recintati, nonché nelle airole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:

- a** - percorrere la parte riservata ai pedoni, sulle airole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli di qualsiasi genere, compresi i velocipedi, eccettuate le carrozzelle dei bambini, per i malati e portatori di handicap,
- b** - calpestare le airole, cogliere i fiori, tagliare erbe, siepi, alberi e cespugli o danneggiarli in qualsiasi modo o salire sugli alberi;
- c** - procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
- d** - camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- e** - danneggiare i pavimenti;
- f** - danneggiare o smuovere cartelli e gli avvisi scritti;
- g** - appendere manifesti sulle piante o in altri luoghi senza autorizzazione;
- h** - collocare sedie, panche, ceste, baracche o altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici senza specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- i** - gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini porta rifiuti;
- j** - dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone che frequentano tali luoghi; o comunque che siano espressamente vietati dall'Autorità;
- k** - fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di 12 (dodici) anni;
- l** - rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- m** - guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- n** - trattenersi od introdursi nei parchi, giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico recintati, dopo l'orario di chiusura;
- o** - introdurre e sostare con ciclomotori, motocicli e veicoli in genere senza autorizzazione;
- p** - danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi o giardini Comunali e nei Centri Sportivi Comunali.
- q** - Introdurre ed abbandonare animali, salvo i casi previsti dal precedente articolo 54;
- r** - recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;
- s** - sostare ed esercitare l'attività di commercio senza autorizzazione;
- t** - Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal codice della strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo;

**2.** - Le disposizioni di cui al comma 1., lettera k), si applicano altresì in tutte le aree pubbliche di piccole dimensioni esistenti sul territorio comunale, attrezzate con giochi destinati ai bambini;

**3.** - Le disposizioni di cui al comma 1., lettera i), si applicano altresì in tutto il territorio Comunale, dove sono posizionati i cestini porta rifiuti.

4. - Le disposizioni di cui al comma 1., lettera m), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, nonché all'utilizzazione di tutte le panchine ad uso pubblico.
5. - Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del paese.
6. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a €150,00**.
7. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del trasgressore o del genitore in caso di minori al risarcimento del danno causato a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 107** **Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari**

1. - Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.
2. - L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
3. - La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.
4. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
5. - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00 a € 300,00**
6. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione immediata delle manifestazione, attività e/o spettacoli non autorizzati o di adeguarsi all'autorizzazione, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 108** **Divieto di giochi sul suolo pubblico**

1. - Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.
2. - È vietato l'uso di trampoli, pattini a rotelle, rollerblade, skateboard e di ogni altro veicolo a ruote, non previsto dal Codice della strada e di scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.
3. - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00 a € 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
4. - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della sospensione immediata dei giochi e/o attività vietati dal presente articolo, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.



## **Articolo 109**

### **Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni**

- 1.** - Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme specifiche in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.
- 2.** - Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione. Sono escluse dall'esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico.
- 3.** - Nelle vie comprese nel centro storico, l'Autorità comunale potrà autorizzare la posa di striscioni per manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici.
- 4.** - E' data facoltà agli enti erogatori di servizi quali acqua, luce, gas di affiggere avvisi, in luoghi diversi da quelli in uso per le pubbliche affissioni, volti ad informare la popolazione circa l'interruzione del servizio da loro erogato. Detti avvisi, dovranno avere una dimensione non inferiore al formato A3 ed i caratteri della scrittura, dovranno essere perfettamente leggibile da conducenti di veicoli ad una distanza non inferiore a m. 4. A questi, è fatto altresì obbligo di provvedere alla rimozione di tali avvisi entro due giorni lavorativi dall'avvenuto ripristino del servizio.
- 5.** - Striscioni e cartelli, indipendentemente dal loro formato, affissi in concomitanza con matrimoni, eventi sportivi o altro evento, dovranno essere rimossi, a cura di chi li ha collocati, entro 48 ore dallo svolgimento dell'evento che li ha fatti scaturire. Qualora gli stessi costituiscano pericolo per la circolazione o l'incolumità pubblica, o esprimano contenuti di dubbio gusto, dovranno essere rimossi immediatamente da chi li ha posizionati, in caso di impossibilità all'identificazione degli autori del posizionamento, verranno fatti rimuovere immediatamente dagli organi di Polizia accertatori.
- 6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia
- 7.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione immediata degli striscioni, manifesti o altro installato senza autorizzazione, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

## **Articolo 110**

### **Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili**

- 1.** - E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto dell'articolo 663 del C.P. che disciplina la vendita, la distribuzione o affissione abusiva di scritti e disegni.
- 2.** - È vietato su tutto il territorio comunale, lanciare da veicoli o aerei in genere, volantini, foglietti, opuscoli pubblicitari o simili. È altresì vietato metterli sotto i tergicristalli o in altri posti sui veicoli in genere in sosta.
- 3.** - Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità, nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa e

dell'articolo 663 del C.P. che disciplina la vendita, la distribuzione o affissione abusiva di scritti e disegni.

**4.** - La comunicazione, a mezzo fax, relativa alla distribuzione di volantini o simili e la presentazione di copia di ricevuta di versamento della relativa tassa dovranno essere fatti pervenire preventivamente all'Ufficio di Polizia Locale.

**5.** - La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante volantinaggio, è obbligata in solido con il materiale esecutore della violazione del presente articolo.

**6.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 25,00** a **€ 150,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**7.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

**8.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'addebito al trasgressore ed al titolare della ditta pubblicizzata, delle spese sostenute per la pulizia del suolo pubblico imbrattato. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 111** **Pubblicità effettuata con veicoli in sosta**

**1.** - E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia, fatto salvo i luoghi stabiliti dal Sindaco con ordinanza sindacale, in indirizzo con il Comando di Polizia Locale,

**2.** - La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**, fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi in materia

**3.** - La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'addebito al trasgressore ed al titolare della ditta pubblicizzata, delle spese sostenute per la rimozione forzata del veicolo. In caso di inadempienza si procederà secondo le norme del titolo IX.

#### **Articolo 112** **Uso di contrassegni e stemmi del Comune**

**1.** - E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

**2.** - L'utilizzo della stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, sentita la Giunta Municipale, che valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

**3.** - Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 80,00** a **€ 500,00**

**4.** - Chiunque non osserva le prescrizioni, indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da **€ 50,00** a **€ 300,00**

## **TITOLO IX SANZIONI**

### **Articolo 113**

#### **Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

1. - All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Responsabile di Settore di competenza, con particolare riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di Polizia Locale, in armonia con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Sovere.
2. - Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è' attribuito, in via generale, agli operatori del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai sensi dell'Art.13 della Legge 689/1981, ad altri funzionari comunali ai funzionari dell'Azienda Sanitarie Locale e dell'A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, ed il personale di altri Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, preposti alla vigilanza.
3. - Gli operatori del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 2, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. - All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ai VV.FF. limitatamente alle materie attinenti al loro servizio e che trovino esclusiva od ulteriore regolamentazione nel presente Regolamento, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. ed all'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. - Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
6. - D'iniziativa del personale di Polizia Locale e degli altri funzionari indicati al comma 2 e 4; su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
7. - Su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
8. - Su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
9. - Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia l'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, la formazione all'ottemperanza delle norme e la massima deterrenza.
10. - Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

### **Articolo 114 Sanzioni**

1. - La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. - In tutte le ipotesi di violazione del presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezione I° e II° della legge 24.11.1981 n. 689, nonché le norme previste

dall'art. 7 bis comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 3/2003, fissante nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 500,00, i limiti della sanzione amministrativa pecuniaria.

**3.** - Richiamata la circolare del Ministro dell'interno n. F.L. 19/2003, redatta in base all'indirizzo della Corte costituzionale n. 93/63, nel presente Regolamento vengono graduate le sanzioni, comprese entro i suddetti limiti, per specifiche violazioni di norme, in base al diverso valore degli interessi pubblici lesi.

**4.** - Richiamato quanto sopra, ed in base all'art. 7 bis del T.U. n. 267/2000, come modificato dal D.lgs. n. 50/2003, nel caso di violazione conseguente a mancato rispetto di provvedimento ordinatorio, emanato ai sensi dell'art. 50 T.U. 267/2000, si applica sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

**5.** - Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

**6.** - Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata, quanto sopra fatte salve le ipotesi di illecito penale.

**7.** - Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentali o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

**8.** - Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a** - per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla
- b** - disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- c** - per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- d** - per morosità del pagamento dei tributi dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

**9.** - Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi della persona giuridica e dei soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

**10.** - Per tutte le violazioni è consentito, eccetto nei casi in cui è obbligatorio, il sequestro cautelare dei mezzi utilizzati per compiere le violazioni amministrative previste dal presente regolamento secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 689/81.

**11.** - Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/81.

## **Articolo 115**

### **Sanzioni accessorie esecutorietà**

**1.** - Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del

dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:

- a** - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
- b** - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- c** - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
- d** - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.

**2.** - L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.

**3.** - Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

### **Articolo 116 Pagamento delle sanzioni**

**1.** - Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale entro 60 giorni dalla data della contestazione e/o notificazione della violazione, mediante il versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Sovere – Ufficio Polizia Locale servizio di tesoreria. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**2.** - Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti in Italia. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

### **Articolo 117 Sequestro e custodia di cose**

**1.** - I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

**2.** - Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

**3.** - Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

**4.** - Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

### **Articolo 118 Determinazione delle sanzioni**

**1.** - Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.

TITOLO X  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 119**  
**Esposti all'Amministrazione Comunale**

1. - Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento dovranno essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa leggibile. La copia destinata all'Amministrazione comunale dovrà essere corredata da fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, fa parte integrante della pratica ed è quindi essa pure integralmente estraibile senza omissis in caso di richiesta di accesso agli atti. Il termine assegnato per la trattazione è fissato in giorni centoventi (120). La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Corpo di Polizia Locale. Il termine assegnato per la trattazione è pure fissato in giorni centoventi (120). In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l'identità dell'esponente. Di ciò si darà atto nella pratica conseguente. Non sarà dato seguito agli esposti od alle istanze che si configurino quali atti emulativi e la pratica si conclude con l'annotazione sullo stesso esposto del giudizio che ne viene dato, sottoscritto dal Responsabile del servizio.

**Articolo 120**  
**Abrogazioni**

1. - Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.